

ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE
SEZIONE A

Protocollo E1.2023.0257159 del 22/06/2023

Oggetto : APPLICAZIONE DEL DECRETO 15516/22 IN RELAZIONE AI REQUISITI MINIMI ALTERNATIVI RICHIESTI PER LA FUNZIONE DEL FORMATORE PER LE AREE DI INSEGNAMENTO NON TECNICO-PROFESSIONALI E DEL FORMATORE A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ NELL'AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO ALLA FORMAZIONE SEZIONE A - CIRCOLARE ESPLICATIVA

In merito al Decreto 15516/22, in relazione ai requisiti minimi alternativi richiesti per la funzione del *Formatore per le aree di insegnamento non tecnico-professionali* e del *Formatore a sostegno della disabilità* nell'ambito dell'accREDITAMENTO alla formazione sezione A, si è predisposta la Circolare esplicativa utile all'applicazione del Decreto indicato.

Distinti saluti

Il Dirigente

BRUNELLA REVERBERI

| ID ALLEGATO | NOME | FIRMATO | LINK |
|-------------|--|---------|------|
| 278671944 | 2023.06.19_Circolare formatori Sezione_A.pdf | No | |

Referente per l'istruttoria della pratica: BRUNELLA REVERBERI Tel. 02/6765.5881

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

INDICAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO 15516/22 IN RELAZIONE AI REQUISITI MINIMI ALTERNATIVI RICHIESTI PER LA FUNZIONE DEL *FORMATORE PER LE AREE DI INSEGNAMENTO NON TECNICO-PROFESSIONALI* E DEL *FORMATORE A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ* NELL'AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO ALLA FORMAZIONE SEZIONE A

Disciplina nazionale e regionale

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) richiesti alle istituzioni che realizzano i percorsi di IeFP sono stabiliti dal decreto legislativo n. 226/2005. Nello specifico, i LEP dei docenti sono disciplinati dall'art. 19 del decreto stesso:

“Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.”

Nel quadro dell'aggiornamento complessivo del sistema di accreditamento regionale attuato nel 2022, la disciplina dell'accREDITAMENTO per l'erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professionale-Sezione A (decreto attuativo n. 15516 del 28/10/2022 – Allegato 2) prevede che:

- il soggetto accreditato deve avere a propria disposizione almeno **tre dipendenti che ricoprono la funzione di formatore**;
- prima dell'avvio dell'anno formativo, il soggetto accreditato deve inoltre garantire la presenza di **tre formatori per ogni sede di erogazione dell'offerta formativa**.

I requisiti relativi ai formatori devono essere garantiti per ciascuna sede accreditata in relazione alla tipologia di percorsi ed attività erogate nella sede stessa. La coerenza del CV dei formatori con l'offerta formativa deve essere garantita entro la data di avvio di ciascun anno formativo.

I requisiti minimi alternativi del formatore delle **aree di insegnamento non tecnico-professionali** sono:

- a) abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore;
- b) laurea magistrale congrua all'area formativa;
- c) laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all'area formativa;

Nella consapevolezza della difficoltà di reperimento di docenti/formatori in possesso di abilitazione il decreto 15516/22:

- prevede una maggiore articolazione rispetto al d.lgs. 226/2005, in quanto conferma la possibilità che il docente/formatore possa insegnare nelle aree non tecnico-professionali anche senza abilitazione, purché in possesso almeno di una laurea magistrale congrua all'area di insegnamento (anche senza una pregressa esperienza lavorativa), oppure una laurea triennale congrua all'area di insegnamento accompagnata da almeno due anni di

esperienza lavorativa nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa.

- ha posticipato all'inizio dell'anno formativo 2023-2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2 al decreto stesso.

INDICAZIONI E CHIARIMENTI IN VISTA DELL'A.F. 23/24

In vista dell'approssimarsi dell'inizio del prossimo anno formativo, al fine di una corretta applicazione da parte degli enti accreditati alla formazione-Sezione A della disciplina sopra illustrata, si precisa che:

1. il soggetto accreditato deve disporre di almeno tre formatori con contratto di lavoro subordinato. Per gli ulteriori formatori possono essere utilizzate altre tipologie contrattuali nelle forme consentite dalla normativa nazionale vigente (anche collaborazioni a partita IVA);
2. i requisiti minimi alternativi del formatore delle aree di insegnamento non tecnico-professionali si applicano a tutti i formatori che rientrano in questa categoria;
3. la progettazione dei percorsi e dei moduli formativi è in capo a ciascun ente accreditato nel rispetto delle regole e degli standard regionali e pertanto rimane nella piena responsabilità dell'ente accreditato determinare, in considerazione del contenuto del singolo modulo formativo, se un formatore stia erogando un insegnamento non tecnico professionale o tecnico professionale.

In ogni caso, stante le regole che disciplinano l'erogazione dei percorsi in leFP, che definiscono un monte ore minimo e massimo di formazione di base, è necessario che almeno uno dei tre formatori in forza presso ciascuna sede accreditata di erogazione dei servizi formativi debba appartenere alla categoria del formatore delle aree non tecnico-professionali;

4. l'ente accreditato deve dimostrare di aver effettuato le necessarie ricerche per il reperimento di formatori con abilitazione e a tal fine è necessaria la pubblicazione della ricerca almeno sul sito ufficiale dell'ente stesso per un periodo congruo;
5. solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia riuscito a reperire formatori con abilitazione, l'ente accreditato potrà utilizzare, anche per le aree di insegnamento non tecnico-professionali, formatori senza abilitazione, purché in possesso almeno di una laurea magistrale congrua all'area di insegnamento (anche senza una pregressa esperienza lavorativa), oppure di una laurea triennale congrua all'area di insegnamento accompagnata da almeno due anni di esperienza lavorativa nel sistema di Istruzione o di leFP, congrui all'area formativa;
6. nel caso in cui l'ente accreditato si trovasse nella necessità di dover utilizzare ulteriori formatori per sostituzioni temporanee, supplenze brevi o casi analoghi e non fosse possibile reperire sul mercato persone con le caratteristiche di cui ai punti 4 e 5, al fine di garantire la piena continuità del servizio formativo a tutela degli studenti, può utilizzare temporaneamente soggetti con laurea triennale congrua all'area di insegnamento o laureandi in laurea triennale congrua all'area di insegnamento; l'utilizzo di questa tipologia di soggetti deve avere carattere transitorio e di eccezionalità;
7. rimane nella piena responsabilità dell'ente accreditato, in considerazione delle norme nazionali vigenti ed in considerazione delle eventuali ricadute civilistiche, valutare il

mantenimento dei contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto attuativo n. 15516/22;

8. i controlli saranno effettuati sulla base di check-list predisposte dalla UO - Sistema duale e filiere formative che terranno conto degli elementi appena esposti.

Per quanto riguarda il tema specifico del **formatore a sostegno della disabilità** si chiarisce che con il termine "laurea congrua all'area formativa" in relazione alla laurea magistrale o triennale richiesta tra i requisiti minimi alternativi, si fa **referimento alla "area professionale" del formatore stesso, ossia al supporto e al sostegno alla disabilità dell'allievo e non alla materia oggetto di insegnamento.**

